

79.049

**Messaggio
concernente la Convenzione internazionale che regola
la caccia alla balena**

del 15 agosto 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la *Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena*.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La Convenzione internazionale conclusa a Washington il 2 dicembre 1946 mira a regolare la caccia alla balena. Il suo scopo è d'assicurare il mantenimento e lo sviluppo di queste specie e permetterne una gestione ottimale.

La nuova convenzione contempla l'istituzione di un organo esecutivo: la Commissione internazionale della caccia alla balena (IWC). Questa commissione può segnatamente esigere studi, pubblicare rapporti, porre sotto protezione talune specie di balenè, stabilire periodi di divieto di caccia e limitare le catture.

Altri Stati possono aderire alla convenzione in ogni momento.

L'adesione della Svizzera non avrà nessuna ripercussione diretta sul nostro Paese; essa comunque rafforzerà, nell'ambito dell'IWC, quel gruppo di Stati i quali, contrariamente agli interessi commerciali degli Stati praticanti la caccia alla balena, considerano prioritari gli interessi della natura e dell'ambiente.

1 Osservazioni generali

11 Situazione iniziale

Un gran numero di specie animali, di cui 150 viventi in mare, sono oggi minacciate di estinzione. Gli effettivi e lo stato degli animali marini superiori testimoniano della deteriorazione crescente della situazione. Gran numero di essi sono sottoposti ad una vera carneficina. Dodici specie di balene sono in via di estinzione. Molteplici ragioni contribuiscono a mettere in pericolo questi animali marini: la caccia diretta, l'ipersfruttamento dei banchi e il commercio, assieme alla distruzione del biotopo mediante l'inquinamento e l'avvelenamento.

La storia della caccia alla balena è caratterizzata da distruzioni massicce, sino allo sterminio parziale di questi grossi cetacei nei diversi mari, segnatamente nell'Atlantico del Nord, nel Pacifico e nelle acque dell'Antartico. Le balene sono sempre state al centro delle preoccupazioni degli ambienti dediti alla protezione della natura e alla conservazione delle specie. A tutt'oggi esse figurano, con le foche e i felini, tra le specie a cui si è dato il massimo di pubblicità.

Con la campagna pubblicitaria «Il mare deve vivere», condotta durante due anni in oltre 20 Paesi, il World Wildlife Fund (WWF) — con sede a Morges — ha voluto mobilitare l'opinione pubblica mondiale e costringere i governi ad agire. Raccogliendo le firme, si vuole costringere l'industria baleniera a rivedere la propria politica di cattura sotto la pressione dell'opinione pubblica.

12 La Convenzione di Washington concernente la conservazione delle specie

Lo strumento legale attualmente preminente in materia di protezione delle specie animali e vegetali nel commercio internazionale è la «Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione» (RU 1975 1136). Sino ad ora 51 Stati hanno aderito alla convenzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973. In virtù degli allegati I e II della Convenzione di Washington, le disposizioni di protezione sono applicabili a otto specie di balene. La Svizzera ha ratificato questa convenzione il 9 luglio 1974; essa assume la funzione di governo depositario.

Durante lo scorso anno, il Segretariato della Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie, designato dall'Unione internazionale per la protezione della natura e delle sue risorse, ha raccomandato a tutti gli Stati membri di aderire alla Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena, onde rafforzare la propria influenza presso le Nazioni praticanti tale caccia. In quello stesso anno, gli Stati Uniti, a nome della Commissione internazionale della caccia alla balena, hanno chiesto alla Svizzera — nonché ad altri Stati europei non ancora partecipi della Convenzione menzionata — di aderire alla medesima.

13 **Convenzione internazionale per la protezione della balena**

Fino ad oggi sono stati conclusi tre accordi internazionali concernenti la caccia alla balena. Nondimeno non si è potuto raggiungere lo scopo contemplato nei medesimi, consistente nell'arrestare la diminuzione degli effettivi di questi cetacei, la quale è stata semplicemente frenata, ma di poco.

131 **Accordo del 24 settembre 1931 che regola la caccia alla balena**

Il primo accordo concernente la caccia alla balena è stato elaborato dalla Società delle Nazioni. Oltre 20 Stati, tra cui la Svizzera, e altri Stati non praticanti la caccia alla balena, hanno firmato e ratificato questo accordo. Esso è tuttora vigente ma s'applica unicamente alle megattere. Vieta inoltre la cattura di balene franche, nonché delle femmine accompagnate da piccoli non svezzati. Obbliga segnatamente gli Stati contraenti a tenere una statistica esatta delle balene e trasmetterla all'Ufficio internazionale di Oslo per le statistiche delle balene.

L'accordo tuttavia non ha inciso sulla caccia delle balene, dacché le disposizioni sulla loro protezione erano insufficienti e applicate in maniera troppo tollerante. La Gran Bretagna si è così sforzata di giungere alla conclusione di un nuovo accordo.

132 **Accordo dell'8 giugno 1937 che regola la caccia alla balena**

Nel giugno del 1937, una conferenza elaborava a Londra un nuovo accordo, firmato da nove Stati, valido per tutte le specie di balene. Oltre alle disposizioni corrispondenti più o meno a quelle dell'accordo del 1931, contempla, a titolo innovativo, le norme concernenti la taglia minima degli animali catturabili, i periodi di divieto di caccia, le zone d'interdizione nonché l'ispezione delle «officine galleggianti». L'accordo di Londra sulla caccia alla balena è stato migliorato e completato dai protocolli del 24 giugno 1938 e 26 novembre 1945. Infine, il 2 dicembre 1946 fu firmato, sulla base di questo accordo, un terzo trattato internazionale concernente la caccia alla balena.

2 **Contenuto della Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena, del 2 dicembre 1946**

L'istituzione della Commissione internazionale della caccia alla balena (IWC) rappresenta un'importante innovazione. Questa commissione, al pari delle commissioni permanenti previste dagli accordi internazionali sulla pesca, raccoglie i dati scientifici sulle balene e propone agli Stati contraenti i provvedimenti atti ad assicurare il mantenimento e la moltiplicazione degli effettivi di questi cetacei. A complemento dei provvedimenti già previsti nell'

accordo di Londra dell'8 giugno 1937, l'IWC può altresì, e qui risiede l'innovazione, proporre una quota-parte totale delle catture. Tali proposte assumono un carattere obbligatorio se, entro 90 giorni, nessuna Parte contraente formula riserve. L'IWC siede annualmente a Londra al fine di stabilire nuove direttive concernenti la caccia alla balena e le quote-parti di cattura. Sfortunatamente l'IWC è stato per lungo tempo sotto l'influenza dell'industria baleniera, onde per diversi anni le quote-parti di cattura stabilite superavano la somma delle catture realizzabili. Dal 1972, anno memorabile della Conferenza sulla protezione dell'ambiente a Stoccolma, si manifestò un mutamento. In quello stesso anno, e per la prima volta, sono state fissate quote-parti ben distinte per le diverse specie di balene e le diverse regioni di cattura. Cinque specie di balene sono oggi compiutamente protette.

La convenzione presenta nondimeno una lacuna nel senso che non contempla norme concernenti il commercio dei prodotti derivanti dalla balena. Inoltre tali norme possono essere facilmente eluse mettendo le baleniere sotto la bandiera di uno Stato non partecipante dell'IWC. La convenzione, completata nel 1956 e 1973, è attualmente oggetto di un riesame; è imminente un'importante revisione del suo tenore. Le modificazioni previste potrebbero essere comunicate nel corso di quest'anno. Quindici Nazioni vi hanno sino ad ora aderito.

Siccome le diverse disposizioni della Convenzione sono redatte in modo generico, e non avranno nessuna ripercussione diretta sulla Svizzera, rinunciamo ad un loro commento analitico.

3 La Svizzera e la regolamentazione della caccia alla balena

Il nostro Paese è privo di coste marittime e nessuna nave per la cattura della balena naviga sotto bandiera elvetica. È il caso quindi di chiedersi se l'adesione della Svizzera sia necessaria e quale influenza potrebbe avere. Nel corso di questi ultimi anni il nostro Paese si è viepiù impegnato, sia sul piano nazionale sia internazionale, nella grande opera della protezione dell'ambiente e della natura e della conservazione delle specie. La Svizzera ha partecipato alla Conferenza sulla protezione dell'ambiente, svoltasi a Bruxelles nel 1977, e ha presieduto quest'anno la 3^a Conferenza ministeriale europea sull'ambiente, tenutasi in Berna. Inoltre la Svizzera è sempre parte dell'Accordo del 1931 concernente la caccia alla balena. Aderendo alla convenzione del 1946, essa manifesterebbe nuovamente la propria intenzione di contribuire a risolvere uno scottante problema in materia di protezione dell'ambiente.

È inoltre auspicabile e possibile che, grazie all'IWC e alla collaborazione dei Paesi continentali o poco marinari, sensibili alla tutela della natura, i problemi in causa verranno risolti. Certo la Svizzera non partecipa direttamente alla caccia alla balena, nondimeno non è né indifferente né compiutamente estranea all'inquinamento dell'ambiente marino; essa deve pertanto appoggiare tutti i provvedimenti intesi a proteggere le balene. La sua adesione comunque farà da contrappeso a quella delle Nazioni che partecipano alla caccia alla balena.

4 Ripercussioni per la Svizzera

41 Sul piano giuridico

L'adesione della Svizzera alla convenzione non avrà nessuna ripercussione pratica sul nostro Paese. L'importazione delle specie protette è già disciplinata dall'ordinanza del 16 giugno 1975 (RS 453) sulla conservazione delle specie. In caso d'adesione la forma di questa ordinanza dovrà essere modificata.

Le disposizioni della convenzione non sono direttamente applicabili; l'esecuzione della convenzione richiede dunque il recepimento nel diritto interno. Per la Svizzera, in quanto Stato non direttamente interessato alla cattura della balena, tale normativa interna non è necessaria.

42 Sull'effettivo del personale e sulle finanze

Giusta i termini della convenzione, ciascuna Parte contraente deve delegare un rappresentante presso la Commissione internazionale della caccia alla balena che si riunisce ogni anno. A tale conferenza è previsto d'inviare, nella misura del possibile, un delegato della nostra missione diplomatica in qualità d'osservatore. Le spese della Confederazione saranno così limitate a un contributo annuo di franchi 10 000 circa. L'ufficio veterinario, designato quale organo esecutivo, non avrà alcun bisogno d'aumentare il personale.

5 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che vi sottoponiamo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena può essere disdetta a breve termine (art. XI). Essa non cagiona un'unificazione multilaterale del diritto né comporta un'adesione ad un'organizzazione internazionale: infatti, la Commissione internazionale della caccia alla balena, istituita in virtù della convenzione, altro non è se non un organo collettivo che esprime la volontà comune degli Stati contraenti; essa non costituisce un'entità distinta, dotata di personalità giuridica propria, né un soggetto di diritto internazionale, e neppure è abilitata a concludere trattati internazionali.

Conseguentemente, il decreto federale non sottostà al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre, siccome la convenzione riveste un'importanza materialmente e localmente limitata, non occorre sottoporla al referendum facoltativo con una decisione delle due Camere, in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

**Decreto federale
concernente la Convenzione internazionale che regola
la caccia alla balena**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 1979¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena, firmata il 2 dicembre 1946 a Washington, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare l'adesione.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 III 603

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena

I Governi, i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato la presente convenzione,

Riconoscendo che le nazioni del mondo hanno interesse a salvaguardare, per le generazioni future, le grandi risorse naturali costituite dalle specie di balene;

Considerando che, sin dall'inizio, la caccia alla balena s'è tradotta in uno sfruttamento eccessivo di una zona dopo l'altra e nella distruzione indiscriminata di una specie dopo l'altra, al punto da rendere essenziale la protezione di tutte le specie di balene contro il dilagare d'abusi di tale genere;

Riconoscendo che un regolamento appropriato della caccia alla balena varrebbe ad assicurare un incremento naturale di questi cetacei, così da permettere un aumento del numero delle balene catturabili senza pertanto comprometterne le risorse naturali;

Riconoscendo che, nell'interesse generale, la popolazione delle balene deve raggiungere un livello ottimale il più rapidamente possibile senza peraltro cagionare una penuria più o meno generalizzata sul piano economico-alimentare;

Riconoscendo che, per raggiungere questi obiettivi, occorre circoscrivere le operazioni di caccia alle specie meglio in grado di sopportare uno sfruttamento, onde dare a quelle in via di estinzione il tempo di ricostituirsi;

Desiderando istituire un sistema di regolamento internazionale della caccia alla balena tale da assicurare in maniera appropriata ed efficace la conservazione e l'accrescimento di questi cetacei, sulla base dei principi contemplati nelle disposizioni dell'Accordo internazionale che regola la caccia alla balena, firmato a Londra l'8 giugno 1937, e dei protocolli del medesimo, firmati a Londra il 24 giugno 1938 e il 26 novembre 1945 e,

Avendo deciso di concludere una convenzione destinata ad assicurare la conservazione appropriata delle popolazioni di balene e desiderando offrire all'industria baleniera la possibilità di svilupparsi in maniera metodica,

Hanno convenuto quanto segue:

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Articolo I

1. La presente Convenzione comprende l'allegato che ne è parte integrante. Qualsiasi riferimento alla «Convenzione» concerne parimenti l'allegato, sia nella versione attuale, sia nella versione eventualmente modificata giusta le disposizioni dell'articolo V.
2. La presente Convenzione s'applica alle navi officina, alle stazioni di terraferma e alle baleniere sottoposte alla giurisdizione dei Governi contraenti, come anche a tutte le acque in cui queste officine galleggianti, officine di terraferma e baleniere si dedicano a tale industria.

Articolo II

Ai fini della presente Convenzione:

1. Con «nave officina» s'intende una nave a bordo della quale le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
2. Con «stazione di terraferma» s'intende un'officina sulla terraferma in cui le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
3. Con «baleniera» s'intende una nave utilizzata per cacciare, catturare, rimorchiare, inseguire o reperire le balene.
4. Con «Governo contraente» s'intende qualsiasi governo che abbia depositato uno strumento di ratificazione o notificato la sua adesione alla presente Convenzione.

Articolo III

1. I Governi contraenti hanno convenuto di creare una Commissione internazionale della caccia alla balena, qui appresso chiamata «Commissione», che sarà composta di membri designati dai Governi contraenti, in ragione di un membro per Governo. Ciascun membro disporrà di un voto; egli potrà essere accompagnato da uno o più periti o consulenti.
2. La Commissione eleggerà, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente ed elaborerà il suo regolamento interno. Essa deciderà alla maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia, la maggioranza di tre quarti dei membri votanti sarà richiesta per le decisioni prese in virtù dell'articolo V. Il regolamento interno potrà disporre che le decisioni siano prese anche fuori seduta.
3. La Commissione potrà designare il proprio segretario e il proprio personale.
4. La Commissione potrà creare, facendo capo ai propri membri, periti e consulenti, tutti i comitati che riterrà opportuni per adempiere le funzioni demandabili.
5. Ogni Governo determinerà e assumerà le spese del suo rappresentante nella Commissione, come anche quelle dei periti e consulenti che l'accompagneranno.

6. Dato che talune istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite già s'interessano al mantenimento e allo sviluppo dell'industria baleniera, come anche ai prodotti di questa, i Governi contraenti, per evitare doppioni, si consulteranno, nei due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, onde decidere se non convenga integrare la Commissione in una delle suddette istituzioni specializzate.

7. Frattando, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, di concerto con gli altri Governi contraenti, prenderà le necessarie disposizioni per convocare una prima volta la Commissione e farà procedere alle consultazioni, di cui al paragrafo 6 qui innanzi.

8. Per le sedute successive, la Commissione stabilirà da sé le modalità di convocazione.

Articolo IV

1. La Commissione, sia agendo di concerto con le organizzazioni autonome dei Governi contraenti o con altri organismi, istituzioni oppure enti pubblici o privati, o tramite i loro intermediari, sia agendo indipendentemente, potrà:

- a) Incoraggiare, raccomandare e, occorrendo, organizzare studi ed inchieste sulle balene e la caccia alla balena;
- b) Riunire ed analizzare dati statistici circa la situazione attuale e l'evoluzione delle popolazioni di balene, come anche circa le ripercussioni delle operazioni di caccia sulle medesime;
- c) Studiare, valutare e diffondere informazioni sui metodi utilizzabili onde preservare e ricostituire le popolazioni di balene.

2. La Commissione provvederà a pubblicare i rapporti d'attività; essa potrà parimenti pubblicare, sia indipendentemente, sia in collaborazione con l'Ufficio internazionale di statistica delle balene, a Sandefjord, in Norvegia, o con altri organismi o servizi, qualsiasi altro rapporto ritenuto utile, nonché dati statistici e scientifici o altre informazioni pertinenti sulle balene e la caccia alla balena.

Articolo V

1. La Commissione potrà modificare di quando in quando le disposizioni dell'allegato adottando, per quanto attiene alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse baleniere, regolamenti concernenti:

- a) le specie protette e non protette;
- b) le stagioni autorizzate e vietate;
- c) le acque aperte o chiuse alla caccia, compresa la delimitazione delle zone di rifugio;
- d) la taglia minima per ogni specie;
- e) l'epoca, i metodi e l'intensità delle operazioni di caccia (compreso il numero massimo delle catture autorizzate durante una data stagione);

Regolamentazione della caccia alla balena

- f) il genere e le caratteristiche degli attrezzi, apparecchi e strumenti utilizzabili;
 - g) i procedimenti di misurazione, e
 - h) i rilevamenti delle catture ed altri documenti di carattere statistico o biologico.
2. Tali modificazioni dell'allegato dovranno:
- a) essere dettate dalla necessità di raggiungere gli obiettivi e gli scopi della Convenzione e di assicurare la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse;
 - b) fondarsi sui dati scientifici;
 - c) evitare di istituire una restrizione per quanto concerne il numero o la nazionalità delle navi officina e delle stazioni di terraferma, nonché di assegnare contingenti determinati a una nave officina o stazione di terraferma, oppure a un gruppo di tali navi o stazioni, e
 - d) tener conto degli interessi dei consumatori di prodotti derivanti dalla balena e degli interessi dell'industria baleniera.
3. Una modificazione siffatta entrerà in vigore, nei confronti dei Governi contraenti, novanta giorni dopo la data di notificazione da parte della Commissione a ciascun Governo contraente; tuttavia
- a) se un Governo presenta alla Commissione un'obiezione contro la modificazione nel termine menzionato, la sua entrata in vigore nei confronti dei Governi contraenti sarà sospesa durante un nuovo periodo di novanta giorni, e
 - b) qualsiasi altro Governo contraente potrà, in tal caso, presentare un'obiezione contro la modificazione, entro questo nuovo termine di novanta giorni, o, successivamente, prima dello scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima obiezione pervenuta nel corso di questo termine suppletivo di novanta giorni, dopo di che
 - c) la modificazione entrerà in vigore nei confronti dei Governi contraenti che non avranno sollevato obiezioni, mentre, nei confronti di un Governo sollevante obiezione, essa entrerà in vigore solamente dopo il ritiro di questa. La Commissione dovrà notificare immediatamente tutte le obiezioni e tutte le revoche d'obiezioni ai Governi contraenti, ciascuno di questi essendo tenuto a confermare la ricezione delle notificazioni relative alle modificazioni, obiezioni o revoche d'obiezioni.
4. Nessuna modificazione entrerà in vigore innanzi il 1° luglio 1949.

Articolo VI

La Commissione potrà formulare, di quando in quando, in favore di uno qualsiasi o di tutti i Governi contraenti, raccomandazioni circa le questioni riguardanti sia le balene e la caccia alla balena, sia gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

Articolo VII

I Governi contraenti dovranno vigilare affinché le notificazioni e i dati statistici o altri, richiesti dalla presente Convenzione, vengano trasmessi senza indugio all'Ufficio internazionale di statistica delle balene a Sandefjord, in Norvegia, oppure a qualsiasi altro organismo designato dalla Commissione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla medesima.

Articolo VIII

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria della presente Convenzione, ogni Governo contraente potrà accordare ai propri cittadini un permesso speciale autorizzante l'interessato ad uccidere, catturare e trattare le balene per le ricerche scientifiche, tale autorizzazione potendo essere subordinata alle restrizioni quantitative e alle altre condizioni che il Governo contraente riterrà opportune; in questo caso, le balene potranno essere uccise, catturate o trattate senza che ci si debba conformare alle disposizioni della presente Convenzione. Ogni Governo contraente dovrà immediatamente notificare alla Commissione tutti i permessi di siffatta natura da esso accordati. Un Governo contraente potrà annullare in ogni momento un permesso speciale accordato.

2. Nella misura del possibile, le balene catturate in base a tali permessi speciali andranno trattate giusta le direttive impartite dal Governo autorizzante, valide anche per l'utilizzazione dei prodotti ottenuti.

3. Nella misura del possibile, ogni Governo contraente, ad intervalli d'un anno al massimo, dovrà trasmettere, all'organismo designato all'uopo dalla Commissione, le informazioni di carattere scientifico di cui disporrà sulle balene e la caccia alla balena, compresi i risultati delle ricerche effettuate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo IV.

4. Riconoscendo che è indispensabile, per assicurare una gestione sana e proficua dell'industria baleniera, di riunire e di analizzare costantemente le informazioni biologiche raccolte in occasione delle operazioni delle officine galleggianti e di quelle di terraferma, i Governi contraenti adotteranno tutti i provvedimenti in loro potere per procurarsele.

Articolo IX

1. Ogni Governo contraente adotterà tutti i provvedimenti utili per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e punire le infrazioni commesse nel corso d'operazioni effettuate da persone o navi sottoposte alla sua giurisdizione.

2. Nessun premio, o altro incentivo commisurato ai risultati del lavoro, verrà versato ai cannonieri e agli equipaggi delle baleniere per ogni balena la cui cattura è vietata dalla presente Convenzione.

Regolamentazione della caccia alla balena

3. In caso d'infrazione o di contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione, l'azione giudiziaria sarà intentata dal Governo competente per giudicare il reato.

4. Ogni Governo contraente dovrà trasmettere alla Commissione le informazioni dettagliate fornitegli dai suoi ispettori circa le infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione commesse da persone o da navi sottoposte alla sua giurisdizione. Questa comunicazione dovrà indicare i provvedimenti presi per reprimere l'infrazione, come anche le sanzioni inflitte.

Articolo X

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

2. Ogni Governo non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America.

3. Il Governo degli Stati Uniti d'America renderà note, a tutti gli altri Governi firmatari e aderenti, le ratificazioni depositate e le adesioni ricevute.

4. Allorché almeno sei Governi firmatari, compresi quelli dei Paesi Bassi, della Norvegia, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, avranno depositato gli strumenti di ratificazione, la presente Convenzione entrerà per essi in vigore, mentre, per ciascun Governo che la ratificherà o vi aderirà successivamente, essa entrerà in vigore alla data in cui è stato depositato lo strumento di ratificazione o alla ricezione della notificazione d'adesione.

5. Le disposizioni dell'allegato non saranno applicabili innanzi il 1° luglio 1948. Le modificazioni dell'allegato, eventualmente adottate in virtù dell'articolo V, non saranno applicabili innanzi il 1° luglio 1949.

Articolo XI

Ogni Governo contraente potrà recedere dalla presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno inviando, al più tardi il 1° gennaio dello stesso anno, una notificazione di ritiro al Governo depositario il quale, alla ricezione di questa notificazione, sarà tenuto di comunicarne il contenuto agli altri Governi contraenti. Ciascuno degli altri Governi contraenti potrà, entro un mese dalla data in cui avrà ricevuto, dal Governo depositario, copia della detta notificazione, rendere noto il suo recesso secondo la medesima procedura, e la Convenzione cesserà di valere nei suoi confronti a contare dal 30 giugno dello stesso anno.

Regolamentazione della caccia alla balena

La presente Convenzione recherà la data nella quale essa è aperta alla firma, e rimarrà aperta alla firma per un periodo di quattordici giorni dopo tale data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, l'originale dovendo essere depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Questo Governo trasmetterà una copia certificata conforme della Convenzione a tutti gli altri Governi firmatari, nonché a tutti i Governi che avranno aderito alla Convenzione.

(Seguono le firme)

Annesso

(con le modificazioni, entrate in vigore, deliberate dalla Commissione durante la seduta straordinaria del dicembre 1978 a Tokyo e in tutte le sedute precedenti).

I. Interpretazione

1. Le denominazioni usate nel testo hanno il seguente significato:

Per «balena a fanoni» (baleen whale) si intende ogni balena la cui faringe è dotata di fanoni, quindi ogni balena denticeta (sprovvista di denti).

Per «mesoplodon» s'intende ogni balena nota col nome di Schnabelwal, Cuvier's beaked whale (*Ziphius cavirostris*) o Shepherd's beaked whale (*Tasmacetus shepherdi*).

Per «balenottera azzurra» (*Balaenoptera musculus*) s'intendono tutte le balene conosciute come Blauwal, blue whale, Sibbald's rorqual, sulphur bottom, compreso il pygmy blue whale.

Per «hyperoodon» s'intende ogni balena nota col nome di Entenwal, Baird's beaked whale (*Berardius bairdii*), Arnoux's whale (*Berardius arnuxii*), southern bottlenose whale (*Hyperoodon planifrons*) o northern bottlenose whale (*Hyperoodon ampullatus*).

Per «balena boreale» s'intendono tutte le balene conosciute come Grönlandwal, bowhead, arctic right whale, great polar whale, Greenland whale o Greenland right whale.

Per «balenottera di Bryde» (*Balaenoptera edeni*, *B. brydei*), s'intendono le balene conosciute come Bryde's whale e come balénopter de Bryde.

Per «balena alla deriva» s'intende ogni balena morta, non rivendicata e trovata galleggiante.

Per «balenottera comune» (*Balaenoptera physalus*) s'intende ogni balena conosciuta come Finnwal, baleine américaine ou vraie, common finback common rorqual, fin whale, herring whale o true fin whale.

Per «balenottera grigia» (*Eschrichtius robustus*) s'intende ogni balena conosciuta come Grauwal, baleine à six bosses, gray whale, California gray, devil fish, hard head, mussel digger, gray back, o risp. sack.

Per «megattera» (*Megaptera novaeangliae*) s'intendono tutte le balene conosciute come: Buckelwal, rorqual du Cap, baleine à bosse, rorqual nouveaux, bunch, humpback, humpback whale humpbacked whale, hump whale, hunchbackedwhale.

Per «orca» (*Orcinus Orca*) s'intendono le balene conosciute come Schwertwal, killer whale.

Regolamentazione della caccia alla balena

Per «balenottera rostrata» (*Balaenoptera acutorostrata*, *Balaenoptera bonaerensis*), si intendono tutte le balene conosciute come Zwergwal, lesser rorqual, little piked whale, minke whale, pikeheaded whale o sharp headed finner.

Per «globicefala» si intende ogni balena nota col nome Grindwal, globicefala nera, long-finned pilot whale (*Globicephala melaena*) o short-finned pilot whale (*Globicephala macrorhynchus*).

Per «balena franca» (*Eubalena glacialis*, *Eubalena australis*) si intende ogni balena conosciuta come: Glattwal, baleine franche naine, Atlantic right whale, Arctic right whale, Byscayan right whale, Nordkaper, North Atlantic right whale, North Cape whale, Pacific right whale, southern whale o southern right whale.

Per «balenottera nana» (*Caperea marginata*) si intendono le balene conosciute come Zwergglattwal, southern pygmy right whale o pygmy right whale.

Per «balenottera boreale» (*Balaenoptera borealis*) si intende ogni balena conosciuta come Seiwah sei whale, rorqual du Nord, baleine noire, Rudolph's rorqual, pollack whale o coalfish whale.

Per «capodoglio» (*Physeter macrocephalus*) s'intende ogni balena conosciuta come Pottwal, cachalot macrocéphale, sperm whale, spermacet whale o pot whale.

Per «balena dentata» s'intende ogni balena la cui faringe è provvista di denti.

Per «balena persa» s'intende ogni balena catturata che non ha potuto essere consegnata né ad una nave officina né ad una stazione di terra.

Per «balena catturata» si intendono le balene uccise, che siano state o ben segnalate oppure ancorate alla baleniera.

Per «balena allattante» s'intende: a) nel caso delle balene a fanoni: una balena femmina con una ghiandola mammaria contenente latte, b) nel caso del capodoglio: una femmina di cui una ghiandola mammaria dello spessore (profondità) di almeno 10 cm o più contenga del latte. Questa misurazione deve essere effettuata perpendicolarmente all'asse del corpo, in corrispondenza del punto medio ventrale della ghiandola mammaria e deve essere registrata arrotondata al centimetro più prossimo, vale a dire che ogni ghiandola misurante tra i 9,5 e i 10,5 cm deve essere registrata di 10 cm. Se una ghiandola mammaria dovesse essere di una dimensione che cade esattamente sullo 0,5 cm dovrà essere arrotondata al centimetro superiore, così ad esempio per 10,5 cm la registrazione sarà di 11 cm.

Per contro, tralasciando questi criteri, una balena non deve essere considerata come allattante se l'autorità nazionale competente riceve la prova scientifica (istologica o qualsiasi altra prova biologica) che nello stadio del suo ciclo in cui si trova al momento della cattura, sarebbe per lei impossibile avere un neonato da lei dipendente per l'allattamento.

Per «caccia alla balena al piccolo calibro» si intendono tutte le operazioni di caccia con battelli muniti di cannoncini ad arpione per la cattura di balenottere rostrate, di mesoplodon, di hyperoodon, di globicefale e di orche.

II. Stagione di caccia

2. a) È vietato usare una nave officina o una baleniera ad essa collegata al fine di catturare o di trattare balene a fanoni (eccezion fatta per le balenottere rostrate) nei mari situati a sud del 40° di latitudine sud, salvo durante il periodo dal 12 dicembre al 7 aprile seguente, le due date incluse.
- b) Le navi officina o le baleniere ad esse collegate non possono essere utilizzate per la cattura o trattamento di capodogli e di balenottere rostrate se non nell'ambito di prescrizioni che i governi contraenti emanano nell'ambito di quanto prescritto nei capoversi c), d) ed e) del presente paragrafo.
- c) Ogni governo contraente stabilisce per tutte le navi officina e per le baleniere ad esse collegate e sottomesse alla sua giurisdizione una stagione di caccia ininterrotta che non deve superare gli 8 mesi e scelta in un periodo di 12 mesi, durante la quale le baleniere hanno il diritto di catturare e di uccidere capidogli. Naturalmente può essere fissata in modo individuale un periodo particolare per ciascuna nave officina e le sue baleniere.
- b) Ogni governo contraente stabilisce per tutte le navi officina e per le baleniere ad esse collegate e sottomesse alla sua giurisdizione una stagione di caccia ininterrotta che non deve superare i 6 mesi e scelta in un periodo di 12 mesi, durante la quale le baleniere hanno il diritto di catturare e di uccidere balenottere rostrate.

Inoltre sono da osservare le regole seguenti:

- i) può essere fissato un periodo particolare individualmente per ogni nave officina e per le baleniere ad essa collegate.
 - ii) il periodo di caccia non deve obbligatoriamente coincidere interamente o parzialmente con il periodo fissato in base a quanto prescritto in base al capoverso a) di questo paragrafo riguardante le altre balene a fanoni.
 - e) Ogni governo contraente determina per tutte le baleniere sottomesse alla sua giurisdizione e che non operano in collaborazione con una nave officina o una stazione di terra ferma, una stagione di caccia interrotta non superante i 6 mesi (e da scegliersi in un periodo di 12 mesi) durante la quale queste navi hanno il diritto di catturare o di uccidere balenottere rostrate. Indipendentemente da ciò si può fissare per la Groenlandia una stagione di caccia ininterrotta non superante i 9 mesi.
3. a) È vietato utilizzare una baleniera collegata ad una stazione di terra ferma allo scopo di uccidere o cacciare balene a fanoni o capodogli; non sono

Regolamentazione della caccia alla balena

sottomesse a questa disposizione le baleniere che beneficiano di una autorizzazione rilasciata da un governo contraente in virtù dei capoversi b) c) e d) del presente paragrafo.

- b) Ogni governo contraente determina per tutte le stazioni di terra ferma e le baleniere ad esse dipendenti e sottomesse alla sua giurisdizione una stagione di caccia durante la quale le navi hanno il diritto di catturare o di uccidere delle balene a fanoni eccezion fatta per le balenottere rostrate. Questa stagione di caccia non può durare più di 6 mesi consecutivi da scegliersi in un periodo di 12 mesi e vale per tutte le stazioni di terraferma sottomesse al governo contraente; una stagione particolare di cattura può essere fissata per ogni stazione terrestre utilizzata per la cattura e il trattamento delle balene a fanoni (eccezion fatta per le balenottere rostrate) che si trova a più di mille miglia dalla stazione terrestre più vicina utilizzata per gli stessi scopi (cattura e trattamento delle balene a fanoni, balenottere rostrate escluse) e sottomessa alla giurisdizione dello stesso governo.
- c)*) Ogni governo contraente determina per tutte le stazioni di terra ferma come per le baleniere ad esse collegate e sottomesse alla sua giurisdizione una stagione di caccia ininterrotta, non superante gli 8 mesi, da scegliersi in un periodo di 12 mesi, durante la quale le navi hanno il diritto di cacciare ed uccidere capodogli. Questo periodo di 8 mesi deve comprendere tutto il periodo di 6 mesi previsto per la caccia delle balene a fanoni, facendo eccezione per le balenottere rostrate come è sancito dal capoverso b) del presente paragrafo. Una stagione particolare di caccia può essere fissata individualmente per ciascuna stazione terrestre utilizzata per la cattura ed il trattamento dei capodogli e che si trova a più di 1000 miglia dalla stazione terrestre più prossima utilizzata per gli stessi scopi, sottomessa alla giurisdizione dello stesso governo.
- d) Ogni governo contraente determina per tutte le stazioni di terra ferma come per le baleniere ad esse collegate e sottomesse alla sua giurisdizione, una stagione di caccia ininterrotta che non superi i 6 mesi, da scegliersi in un periodo di 12 mesi, durante la quale le navi hanno il diritto di catturare ed uccidere balenottere rostrate (tale periodo non deve necessariamente coincidere con la stagione fissata per altre balene a fanoni, come prescritto dal capoverso b) di questo paragrafo). Una stagione particolare di caccia può anche qui essere fissata per ciascuna stazione di terra ferma utilizzata per la cattura e il trattamento di balenottere rostrate che si trova a più di 1000 miglia dalla stazione più prossima utilizzata per gli stessi scopi, e sottomessa allo stesso governo contraente. Si può

*) *Osservazione:* Questo capoverso 3 c) è entrato in vigore il 21 febbraio 1952 per tutti gli Stati contraenti, fatta eccezione per l'Australia, che aveva frapposto un'obiezione contro il periodo prescritto, obiezione da allora mai ritirata. Le disposizioni in questo capoverso non legano perciò l'Australia.

fare eccezione per una stagione particolare di caccia per la cattura ed il trattamento delle balenottere rostrate da parte di una stazione di terraferma qualsiasi, quando questa stagione viene stabilita nell'ambito di un territorio la cui situazione oceanografica può essere chiaramente delimitata in rapporto alle altre zone in cui operano le altre stazioni utilizzate per lo stesso scopo (cattura di balenottere rostrate) e sottomesse allo stesso governo contraente. La determinazione di una stagione particolare di caccia in virtù di questo capoverso, non deve avere però come conseguenza che detta stagione fissata dallo stesso governo si estenda oltre i 9 mesi consecutivi da scegliersi in un periodo di 12 mesi.

- e) I divieti contenuti in questo paragrafo valgono per tutte le stazioni di terraferma come definite nell'articolo II della convenzione del 1946 per la regolamentazione della caccia alla balena, e per tutte le navi officina sottomesse alle prescrizioni concernenti l'attività delle stazioni di terraferma contenute nel paragrafo VI di questo annesso.

4. È vietata l'utilizzazione di una nave officina che è stata impiegata durante una stagione nei mari a sud del 40° di latitudine sud per il trattamento di balene a fanoni (con eccezione però per le balenottere rostrate) in una qualsiasi altra zona e per lo stesso scopo — ad eccezione del nord Pacifico e delle acque adiacenti situate al nord dell'Equatore — prima che sia trascorso un anno dalla fine di quella stagione; delle limitazioni di cattura potranno essere pure decise nel nord Pacifico e nelle acque adiacenti come previsto dal paragrafo 8 e) ed f). Il presente paragrafo non è da applicare ad una nave che durante la stagione è utilizzata esclusivamente per la congelazione o la salatura della carne o degli organi interni di balena, entrambe destinate all'alimentazione umana od animale.

III. Cattura

Limitazione dei territori per le navi officina

5. È vietato utilizzare una nave officina o baleniere ad essa collegate al fine di catturare o trattare balene a fanoni (eccezion fatta per le balenottere rostrate) nelle zone seguenti:

- a) nelle acque situate al nord del 66° di latitudine nord, eccettuato dal 150° di longitudine est, dirigendosi verso est fino al 140° di longitudine ovest, dove sarà permesso a una nave officina od a delle baleniere di cacciare balene a fanoni tra il 66° ed il 72° di latitudine nord;
- b) nell'oceano Atlantico e nelle acque adiacenti al nord del 40° di latitudine sud;
- c) nell'Oceano Pacifico e nelle acque adiacenti a est del 150° di longitudine ovest, tra il 40° di latitudine sud e il 35° di latitudine nord;

Regolamentazione della caccia alla balena

- d) nell'oceano Pacifico e nelle acque adiacenti a ovest del 150° di longitudine ovest, tra il 40° di latitudine sud ed il 20° di latitudine nord.
- e) nell'oceano Indiano e nelle acque adiacenti al nord del 40° di latitudine sud.
6. a) Una nave officina che, con l'autorizzazione del governo sovrano su quelle acque, e battente la bandiera di questo stato, opera sola nelle acque territoriali in una regione menzionata dal capoverso c) del presente paragrafo, è sottomessa durante questo periodo alle disposizioni concernenti le stazioni di terra ferma, e non a quelle riguardanti le navi officina.
- b) Per la durata di un anno a partire dalla fine della stagione durante la quale è stata usata, tale nave officina non potrà essere nuovamente adoperata per trattare balene a fanoni in uno qualsiasi dei territori enumerati al capoverso c) del presente paragrafo o a sud del 40° di latitudine sud.
- c) I territori citati ai capoversi a) e b) sono:
- i) le coste dell'Australia, per la precisione lungo tutta la costa orientale ed occidentale, la zona conosciuta col nome di Shark Bay (baia dello squalo) e in direzione nord, sino al capo nord-ovest, comprendendo la baia di Exmouth e il «King George Sound» porto di Albany incluso;
 - ii) la costa del Pacifico degli Stati Uniti d'America tra il 35° e il 49° parallelo nord.

Ripartizione dei territori e dei settori

7. a) Ripartizione dei territori

I territori dell'emisfero sud comprendono le acque trovatesi tra le regioni glaciali e l'equatore e tra i gradi di longitudine indicati dalla tabella 1.

b) Ripartizione in settori

I settori delimitanti le zone per la cattura dei capodogli nell'emisfero sud, sono le acque che si trovano tra le regioni glaciali e l'equatore e tra i gradi di longitudine indicati dalla tabella 2.

c) Limiti geografici nel Nord Atlantico

I limiti geografici per gli effettivi di balenottere comuni, di balenottere rostrate e di balenottere boreali sono:

Effettivi di balenottere comuni

1. Nuova Scozia

A sud e a ovest di una linea che passa per:

47° N 54° O, 46° N 54° 30' O,

46° N 42° O, 20° N 42° O.

2. Terra-Nova – Labrador
 A ovest di una linea che passa per:
 75° N 73° 30' O, 69° N 59° O, 61° N 59° O,
 52° 20' N 42° O, 46° O e
 al nord di una linea che passa per:
 46° N 42° O, 46° N 54° 30' O, 47° N 54° O.
3. Groenlandia occidentale
 A est di una linea che passa per:
 75° N 73° 30' O, 69° N 59° O,
 61° N 59° O, 52° 20' N 42° O
 e a l'ovest di una linea che passa per:
 52° 20' N 42° O, 59° N 42° O,
 59° N 44° O, Cap Farvel.
4. Groenlandia orientale – Islanda
 A est di una linea che passa per:
 Cap Farvel (Groenlandia meridionale)
 59° N 44° O, 59° N 42° O, 20° N 42° O
 a ovest di una linea che passa per:
 20° N 18° O, 60° N 18° O, 68° N 3° E,
 74° N 3° E e a sud del 74° di latitudine nord
5. Norvegia settentrionale
 A nord e a est di una linea che passa per:
 74° N 22° O, 74° N 3° E, 68° N 3° E
 67° N 0°, 67° N 14° E.
6. Norvegia occidentale e Isole Feroe
 A sud di una linea che passa per:
 67° N 14° N 0°, 60° N 18° O
 e a nord di una linea che passa per:
 61° N 16° O, 61° N 0°, Thyborøn
 (accesso occidentale al Limfjord, Danimarca)
7. Isole Britanniche – Spagna e Portogallo
 A sud di una linea che passa per:
 Thyborøn (Danimarca), 61° N 0°,
 61° N 16° O e a est di una linea che passa per:
 63° N 11° O, 60° N 18° O, 22° N 18° O.

Effettivi balenottere rostrate

1. Costa orientale del Canada
 A est di una linea che passa per:
 75° N 73° 30' O, 69° N 59° O, 61° N 59° O,
 52° 20' N 42° O, 20° N 42° O.

Regolamentazione della caccia alla balena

2. Groenlandia occidentale
A l'est di una linea che passa per:
75° N 73° 30' O, 69° N 59° O, 61° N 59° O,
52° 20' N 42° O e
a ovest di una linea che passa per:
52° 20' N 42° O, 59° N 42° O,
59° N 44° O, Cap Farvel
3. Groenlandia orientale – Islanda – Jan Mayen
A est di una linea che passa per:
Cap Farvel (Groenlandia meridionale)
59° N 44° O, 59° N 42° O, 20° N 42° O
e a ovest di una linea che passa per:
20° N 18° O, 60° N 18° O, 68° N 3° E
74° N 3° E e a sud del 74° di latitudine nord.
4. Spitzberg – Norvegia – Isole britanniche
A est di una linea che passa per:
20° N 18° O, 60° N 18° O, 68° N 3° E,
74° N 3° E e a nord di una linea che passa per:
74° N 3° E, 74° N 22° O.

Effettivi balenottere boreali

1. Nuova Scozia
A sud e a l'est di una linea che passa per:
47° N 54° O, 46° N 54° 30' O, 46° N 42° O,
20° N 42° O.
2. Islanda – Distretto di Danimarca
A est di una linea che passa per:
Cap Farvel (Groenlandia meridionale)
59° N 44° O, 59° N 42° O, 20° N 42° O
e all'ovest di una linea che passa per:
20° N 18° O, 60° N 18° O, 68° N 3° E,
74° N 3° e al sud del 74° di latitudine nord.

d) Limiti geografici nel Nord Pacifico

Nel Nord Pacifico i limiti geografici per gli effettivi di capodogli e di balenottere di Bryde sono i seguenti:

Effettivi di capodogli

1. settore occidentale

A ovest di una linea partente dalla regione polare verso il sud lungo 180. grado di longitudine fino a 180°, 50° N, poi a est lungo il 50. grado di latitudine fino a 160° O, 50° N, poi a sud lungo il 160° O

di longitudine fino al 160° O, 40° N, poi verso est lungo il 40. grado di latitudine nord sino a 50° O, 40° N poi verso sud lungo il 150° di longitudine ovest fino all'equatore.

2. Settore orientale

A est della linea descritta nel capoverso precedente (1.)

Effettivi di balenottere di Bryde

1. Effettivo occidentale

a ovest del 160° di longitudine ovest

2. Effettivo orientale

a est del 160° di longitudine ovest.

Classificazione degli effettivi

8. In conformità alle raccomandazioni del comitato scientifico, ogni effettivo di balene deve essere classificato in una delle categorie seguenti:

- a) Per «Sustained Management Stock» (SMS) s'intende un effettivo al massimo del 10 per cento inferiore al contingente che potrebbe sopportare uno sfruttamento massimo («Maximum Sustainable Yield», MSY) che possa però garantire il mantenimento dell'effettivo, ed al massimo del 20 per cento al di sopra di questo effettivo ottimale. Il MSY è determinato a partire dal numero delle balene. Se con un numero di catture all'incirca costante, un effettivo resta ad un livello stabile durante un lungo periodo, questo effettivo sarà classificato come SMS a condizione che non vi siano altre reali indicazioni per una classificazione differente. Per gli effettivi SMS la cattura a scopo commerciale delle balene deve essere autorizzata in conformità alle indicazioni del comitato scientifico: Questi contingenti sono riportati sulle tabelle 1 e 2 di questo annesso. Durante la stagione d'alto mare 1978/79 e la stagione costiera 1979 nell'emisfero sud, come durante la stagione di caccia 1979 in tutte le altre regioni, per gli effettivi dei MSY e sino a 10 per cento al di sotto, le catture autorizzate non devono eccedere il 90 per cento dell'effettivo MSY ridotto del 10 per cento per ogni 1 per cento di quanto l'effettivo risulta inferiore all'effettivo MSY corrispondente. Per gli effettivi corrispondenti a un MSY o superiori, le catture autorizzate non dovranno superare il 90 per cento del MSY.
- b) Per «Initial Management Stock» (IMS) si intende un effettivo che oltrepassa del 20 per cento l'effettivo corrispondente al MSY. La cattura a scopo commerciale delle balene deve essere autorizzata conformemente alle indicazioni del comitato scientifico, come pure devono essere prese le misure necessarie dapprima per portare gli effettivi al livello di un effettivo MSY ed in seguito per ridurli efficacemente ad un livello ideale senza rischiare di scendere al di sotto di questo livello. Nella misura

Classificazione degli effettivi di balene a fanoni e limitazioni delle catture

Settori	Gradi di longitudine	Balenottera boreale		Balenottera rostrata	
		Classificazione	Limitazione di cattura	Classificazione	Limitazione di cattura
<i>Emisfero sud</i> – Stagione di alto mare 1978/79 e stagione costiera 1979					
I	120° O– 60° O	PS	0	—	738
II	60° O– 0°	PS	0	—	1272
III	0° – 70° E	PS	0	—	2510
IV	70° E–130° E	PS	0	—	1389
V	130° E–170° O	PS	0	—	563
VI	170° O–120° O	PS	0	—	371
Il totale delle catture non deve superare		0			6221

Emisfero nord – Stagione 1979

<i>Artico</i>	—	—	—	—	—
<i>Nord Pacifico</i>					
Tutta la regione	PS	0	—	—	—
Effettivi nel mare d'Okhotsk–Pacifico occidentale	—	—	SMS	400	
Mare del Giappone	—	—	SMS	—	
Altri mari	—	—	IMS	0 ¹⁾	
Effettivi orientali	—	—	—	—	
Effettivi occidentali	—	—	—	—	
<i>Nord Atlantico</i>					
Tutta la regione	—	—	—	—	—
Effettivi della Groenlandia occidentale	—	—	SMS ²⁾	394	
Effettivi della Terra Nova – Labrador	—	—	—	—	
Effettivi della costa est del Canada	—	—	SMS	48	
Effettivi della Nuova Scozia	PS	0	—	—	
Effettivi della Groenlandia orientale – Islanda – Jan Mayen	—	—	SMS	320	
Effettivi della Groenlandia orientale – Islanda	—	—	—	—	
Effettivi d'Islanda – Distretto di Danimarca	SMS	84	—	—	
Effettivi della Spagna, Portogallo ed Isole britanniche	—	—	—	—	
Effettivi dello Spitzberg – Norvegia e delle Isole britanniche	—	—	SMS	1790	
Effettivi della Norvegia occidentale – Isole Feroe	—	—	—	—	
Effettivi della Norvegia settentrionale	—	—	—	—	

¹⁾ Non si dispone tutt'ora di una valutazione soddisfacente dell'effettivo.

²⁾ Il totale delle catture per le balenottere comuni non deve superare le 1524 unità dal 1977 sino e compreso il 1982.

³⁾ Menzionato provvisoriamente come SMS per il 1979, attendendo indicazioni più esaurienti per una classificazione.

⁴⁾ Menzionato provvisoriamente come SMS per il 1979. Le catture non devono superare le percentuali attuali.

Regolamentazione della caccia alla balena

Tavola 1

Balenottera di Bryde		Balenottera comune		Balenottera azzurra	Megattera	Balena franca, boreale Balenottera nana	Balenottera grigia	Hyperoodon	
Classificazione	Limitazione di cattura	Classificazione	Limitazione di cattura	Classificazione	Classificazione	Classificazione	Classificazione	Limitazione di cattura	Classificazione
IMS	0	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
IMS	0	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
IMS	0	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
IMS	0	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
IMS	0	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
IMS	0	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
IMS	0 ¹⁾	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
—	—	—	—	—	—	PS	—	—	—
—	—	PS	0	PS	PS	PS	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IMS	0 ¹⁾	—	—	—	—	—	SMS	178 ⁶⁾	—
IMS	454	—	—	—	—	—	PS	0	—
IMS	0 ¹⁾	—	—	PS	PS	PS	—	—	PS ⁵⁾
—	—	SMS ³⁾	15 ⁷⁾	—	—	—	—	—	—
—	—	IMS	90	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	PS	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	SMS	304 ²⁾	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	SMS ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	PS	0	—	—	—	—	—	—
—	—	SMS ³⁾	61	—	—	—	—	—	—

⁵⁾ Menzionato provvisoriamente come PS per il 1979, attendendo indicazioni più esaurienti per una classificazione.

⁶⁾ Non possono essere catturati che da aborigeni o da un governo contraente che operi in favore degli aborigeni ma non a fini professionali.

⁷⁾ La limitazione comune per le balenottere comuni e le megattere nelle acque della Groenlandia occidentale non deve superare le 15 unità.

in cui si potranno conoscere, le catture autorizzate per questi effettivi non potranno essere superiori all'effettivo MSY o se parrà più opportuno, le catture saranno limitate al 90 per cento del MSY se si tratta di un contingente corrispondente al MSY.

Se non vi sono indicazioni reali per supporre che una percentuale più elevata potrebbe fare cadere l'effettivo al di sotto di un livello MSY, non sarà permesso di catturare per anno più del 5 per cento del contingente di sfruttamento supposto inizialmente. Lo sfruttamento non potrà iniziare prima che la stima degli effettivi abbia raggiunto un livello soddisfacente, secondo il parere del comitato scientifico. Gli effettivi classificati come IMS sono elencati nelle tabelle 1 e 2 del presente annesso.

- c) Per «Protection Stock» (PS) si intende un effettivo inferiore al 10 per cento di un contingente MSY.

Per talune specie e per taluni effettivi, la caccia sarà vietata per il periodo in cui rimangono classificati come PS.

Gli effettivi PS sono pure elencati nelle tabelle 1 e 2 del presente annesso.

Zone, territori, settori, classificazione degli effettivi e quote di cattura

Balene a fanoni: limitazione di cattura.

9. Tra le balene a fanoni, nell'emisfero sud e durante la stagione di caccia, non potranno essere catturati da parte di navi officine, stazioni di terra ferma e baleniere un numero maggiore di 6221 balenottere rostrate e 0 balenottere di Bryde (un risultato di una stima più precisa è ancora mancante), per la stagione d'alto mare 1978/79 e costiera del '79. Il totale delle catture delle zone I, II, III, IV, V e VI non deve superare il limite inscritto sulla tabella I. D'altra parte la somma dei capi catturati in una zona determinata non deve in alcun caso superare la quota totale per ciascuna specie considerata separatamente.

10. Il numero di balene a fanoni catturate nel 1979 nel Nord Pacifico e nelle acque adiacenti, e nel 1979 nel Nord Atlantico non deve superare le limitazioni inscritte nella tabella 1.

11. Nonostante le disposizioni riportate nel capoverso 8, è autorizzata annualmente la cattura di 10 megattere di una lunghezza di almeno 10,7 m nei mari di Groenlandia, alle condizioni che per la caccia si usino navi di meno di 50 tonnellate di stazza, e che la cattura di balenottere grigie, e di balene boreali tra gli effettivi del mare di Bering, sia stata autorizzata dagli aborigeni o da uno stato contraente che agisca in favore degli aborigeni, e solo se la carne ed i prodotti della lavorazione derivantene siano destinati al consumo locale. Inoltre, per quanto riguarda le balene boreali del mare di Bering, alle seguenti condizioni:

Regolamentazione della caccia alla balena

- a) nel 1978 la caccia deve essere interrotta nel caso vengano colpite 20 balene o 14 tra esse catturate;
 - b) nel 1979 la caccia deve essere interrotta nel caso che 27 balene siano state colpite o 18 tra esse catturate;
 - c) è vietato colpire, catturare od uccidere dei neonati o delle balene accompagnate da un neonato.
12. È vietato catturare od uccidere dei neonati nel periodo dell'allattamento, o balene femmine accompagnate da neonati.

Balene a fanoni: limitazioni concernenti le dimensioni.

- 13. a) È vietato catturare od uccidere balenottere boreali e balenottere di Bryde di una lunghezza inferiore ai 12,2 m, ad eccezione per quei capi di almeno 10,7 m che saranno catturati e destinati al consumo locale (alimentazione umana ed animale).
- b) È vietato catturare od uccidere balenottere comuni di meno di 17,4 m nell'emisfero sud e meno di 16,8 m nell'emisfero nord. Si fa eccezione per le balenottere comuni di almeno 16,8 m nell'emisfero sud e almeno 15,2 m nell'emisfero nord che potranno essere catturati e consegnati alle stazioni di terra ferma se le loro carni saranno destinate al consumo locale umano od animale.

Capodogli: limitazioni di cattura

14. Durante la stagione d'alto mare 1978/79 e la stagione costiera del 1979 nell'emisfero sud non potranno essere catturati più di 3820 capodogli maschi e non più di 1055 femmine di questa specie. Il totale di catture non deve superare in ciascuno dei settori numerati da 1 a 9 nella tabella 2 i limiti indicati.
15. Nella stagione di caccia 1979 il numero dei capi di questa specie catturati nel Nord Pacifico ed acque adiacenti, come nel Nord Atlantico non deve superare le cifre indicate pure sulla tabella 2.
16. È vietato catturare neonati nel periodo dell'allattamento o balene femmine accompagnate da neonati.

Capodogli: limitazioni concernenti le dimensioni

- 17. a) È vietato catturare od uccidere capodogli di meno di 9,2 m di lunghezza. Nel Nord Atlantico la lunghezza minima ammessa per la cattura sarà di 10,2 m.
- b) Nell'emisfero sud, al nord del 40° parallelo la cattura e l'uccisione dei capodogli di più di 13,7 m di lunghezza sono vietate dal mese di ottobre sino e compreso gennaio.

Regolamentazione della caccia alla balena

Tavola 2

Effettivi di balenottere boreali: Classificazione e limitazione di cattura

Emisfero sud – 1978/79 stagione d'alto mare e 1979 stagione costiera

Settori	Gradi di longitudine	Balene maschio		Balene femmina	
		Classificazione	Limitazione di cattura	Classificazione	Limitazione di cattura
1	60° O – 30° O	SMS	273	SMS	91
2	30° O – 20° E	IMS	808	IMS	241
3	20° E – 60° E	SMS	847	SMS	281
4	60° E – 90° E	IMS	566	PS	0
5	90° E – 130° E	PS	0	SMS	0
6	130° E – 160° E	IMS	276	IMS	83
7	160° E – 170° O	SMS	176	SMS	98
8	170° O – 100° O	IMS	874	IMS	261
9	100° O – 60° O	PS	0	PS	0

Emisfero nord – stagione 1979

	Balene maschio		Balene femmina	
	Classificazione	Limitazione di cattura	Classificazione	Limitazione di cattura
<i>Nord Pacifico</i>				
Settore occidentale	SMS ¹⁾	2698	SMS ¹⁾	0
Settore orientale	SMS ¹⁾	1102	SMS ¹⁾	0
<i>Totale</i>		3800 ²⁾		
<i>Nord Atlantico</i>			<i>Totale</i>	
		Classificazione SMS	Limitazione di catture 685	

¹⁾ Provisoriamente indicato come SMS per il 1979.

²⁾ Questo numero può comprendere una cattura ulteriore di balena femmina che deve raggiungere al massimo 11,5 per cento e ogni operazione di cattura deve essere interrotta quando questa cattura ulteriore è raggiunta.

- c) Nel Nord Pacifico e nelle acque adiacenti sotto al 40° parallelo, la cattura e l'uccisione dei capodogli di più di 13,7 m è vietata dal mese di marzo a giugno compreso.

IV. Trattamento

18. a) È vietata l'utilizzazione di una nave officina od una stazione di terra ferma per il trattamento di balene (uccise da baleniere sottomesse o no alla giurisdizione del governo contraente) classificate come PS secondo il paragrafo 8, o la cui cattura da parte di baleniere sottomesse ad un governo contraente sia vietata in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15 del presente annesso.
- b) Tutte le altre balene catturate, fatta eccezione per le balenottere, devono essere consegnate alla nave officina od alla stazione di terra e tutte le parti di queste balene dovranno essere trattate per ebollizione o altri metodi, eccettuati gli organi interni, i fanoni e le pinne di tutte le balene, le carni dei capodogli e le parti di tutte le balene destinate all'alimentazione umana o al foraggio animale. Un governo contraente può in via eccezionale autorizzare il trattamento di balene anche senza l'utilizzazione di stazioni di terra ferma per alcuni territori ad industrializzazione meno sviluppata, a condizione che tali balene siano sfruttate integralmente conformemente al presente paragrafo.
- c) Il trattamento completo dei cadaveri delle balene alla deriva e delle balene utilizzate come difesa non verrà esigito se le carni o le ossa fossero in cattivo stato.
19. a) La cattura di balene destinate ad essere consegnate ad una nave officina sarà regolata, e se del caso limitata, dal capitano, o dalla persona incaricata della direzione della nave officina, in maniera che nessuna carcassa di balena resti in acqua più di 33 ore calcolate dal momento dell'uccisione al momento in cui viene issata sul ponte della nave officina (eccezione sono naturalmente le balene usate come difesa che saranno sfruttate non appena possibile).
- b) Ogni balena catturata da baleniere, sia destinata ad una nave officina, sia ad una stazione terrestre, deve essere contrassegnata chiaramente, in maniera che la baleniera possa essere chiaramente identificata e l'ordine di cattura possa essere indicato.

V. Alta sorveglianza e controlli

20. a) Al minimo 2 ispettori saranno attribuiti a ciascuna nave officina per stabilire una sorveglianza 24 ore su 24. Almeno un ispettore sarà attribuito a ciascuna baleniera utilizzata come nave officina. Le navi utilizzate come magazzino, o utilizzate durante la stagione per congelare o salare le carni e gli organi interni delle balene destinate all'alimentazione umana o al foraggio animale non devono essere accompagnate da un ispettore.

- b) Un servizio d'ispezione appropriato sarà organizzato in ciascuna stazione terrestre. Gli ispettori in servizio saranno retribuiti dai governi responsabili delle stazioni.
- c) Gli osservatori esterni, sulla cui presenza nelle stazioni saranno stipulati accordi tra i paesi contraenti, vi saranno senz'altro ammessi, come pure sulle navi officina. Gli osservatori saranno nominati dal segretario della commissione su mandato di quest'ultima, e retribuiti dal governo proponente la candidatura.

21. I cannonieri e gli equipaggi delle navi officina, delle baleniere e delle stazioni di terra dovranno essere assunti a delle condizioni che faranno dipendere il loro salario in maniera preponderante da fattori quali la specie, le dimensioni o il rendimento delle balene catturate e non solo dal numero di capi. Nessun premio né altra remunerazione sarà versato agli equipaggi nel caso di cattura di balene in grado di allattare ed in stato di allattamento.

22. Le balene saranno misurate distese sul ponte dopo che il cavo di sollevamento e i dispositivi di cattura saranno stati tolti. Le misurazioni saranno eseguite con un nastro graduato fatto con materiale non estensibile. L'estremità corrispondente allo zero del nastro sarà dotata di un punteruolo atto ad essere conficcato sul pavimento della nave all'altezza di una estremità dell'animale. La punta può essere pure conficcata sulla coda, in corrispondenza dell'intersezione delle due pinne di coda. Il nastro dovrà essere teso in linea retta, parallelamente al corpo della balena e parallelamente al ponte. Solo in casi particolari la misurazione si farà sul dorso del cetaceo. La lunghezza della bestia sarà così letta sull'altro capo del nastro, all'altezza dell'altra estremità. Per quanto riguarda le misurazioni, le estremità saranno: la punta della mascella superiore (per i capodogli la punta della testa) e l'intersezione delle due pinne caudali. Le misure così determinate dovranno essere registrate nel giornale di bordo con un arrotondamento fino al piede o al 0,1 m. In altre parole una balena misurante tra i 75 piedi e 6 pollici e i 76 piedi e 6 pollici sarà registrata come misurante 76 piedi. Lo stesso avverrà per una balena tra i 76 piedi e 6 pollici e i 77 piedi e 6 pollici, che sarà registrata come misurante 77 piedi. Per analogia ogni balena che misurasse per esempio tra i 10,15 m e i 10,25 m sarà registrata come se misurasse 10,2 m, e ogni balena che misurasse tra i 10,25 e i 10,35 m sarà registrata come se misurasse 10,3 m. Ogni balena la cui misura in lunghezza cadesse esattamente sul mezzo piede o su 0,05 m esattamente sarà arrotondata al mezzo piede o al 0,05 m successivo, in altre parole una balena che misurasse esattamente 76 piedi e 6 pollici sarà registrata come misurante 77 piedi, e registrata di 10,3 m se misurasse 10,25 m.

VI. Indicazioni richieste

23. a) Ogni baleniera che opera in collegamento con una nave officina, deve comunicare via radio le seguenti indicazioni:
- 1) l'ora in cui ogni balena viene catturata;
 - 2) il tipo di balena e
 - 3) i contrassegni affissi alla carcassa in conformità al capoverso 19 b).
- b) Le indicazioni menzionate al capoverso a) del presente paragrafo devono essere registrate immediatamente da una nave officina, in un rapporto tenuto costantemente al corrente, atto a essere in ogni momento consultato da un ispettore della caccia alla balena. Inoltre in questo rapporto vanno iscritte non appena conosciute le informazioni seguenti:
- 1) l'ora in cui la balena viene issata a bordo per il trattamento;
 - 2) la sua lunghezza, secondo le disposizioni menzionate al paragrafo 22;
 - 3) il sesso;
 - 4) se si tratta di una femmina, menzionare se allattante;
 - 5) la lunghezza e il sesso del feto nel caso fosse presente;
 - 6) una spiegazione completa per ciascuna infrazione alla convenzione presente.
- c) Le stazioni di terra devono redigere un rapporto identico a quello riportato dal capoverso b) del presente paragrafo, e tutte le informazioni riportate devono essere iscritte non appena possibile.
24. a) Ogni baleniera che lavora in collegamento con una nave officina e/o con una stazione terrestre, deve comunicare le indicazioni seguenti concernenti ogni balena catturata:
- i) i metodi usati per l'uccisione della balena se non è stato fatto uso dell'arpione, o se si è ricorso all'aria compressa;
 - ii) il numero delle balene colpite ma perdute.
- b) Un rapporto identico a quello menzionato al capoverso a) del presente paragrafo deve essere redatto anche dalle navi che procedono ad una caccia alla balena al piccolo calibro, come pure dagli aborigeni che catturano i tipi di cetacei menzionati al paragrafo 1; tutte le indicazioni menzionate in a) devono esservi iscritte non appena possibile.
25. a) La notificazione delle catture, conformemente alle disposizioni dell'articolo VII della convenzione, verrà fatta nei 2 giorni seguenti ad ogni fine settimana (secondo il calendario); questo per quanto concerne il numero delle balene e di balenottere rostrate catturate in tutte le acque al sud del 40° grado di latitudine sud da parte di tutte le unità sottomesse alla giurisdizione di un governo contraente. Se l'ufficio della statistica internazionale della caccia alla balena giudica che il numero degli esemplari catturati di una data specie ha raggiunto l'85 per cento della quota totale delle catture fissata dalla Commissione, le notificazioni sulle catture dovranno seguire ad ogni fine giornata.

Regolamentazione della caccia alla balena

- b) Se sembra probabile che la quota massima delle catture autorizzate possa essere raggiunto prima del 7 aprile di un anno qualsiasi, lo stesso ufficio fissa per ciascuna specie, basandosi sulle informazioni ricevute, la data in cui il livello massimo di catture dovrebbe essere raggiunto, ed al più tardi 4 giorni prima della sua entrata in vigore la comunica al capitano di ciascuna nave officina ed a ciascun governo contraente. Così a partire dalla mezzanotte della data così determinata la cattura o la caccia delle balene a fanoni da parte di navi officina o baleniere ad esse collegate sarà considerata illegale, in tutte le acque situate a sud del 40° di latitudine sud.
- c) Conformemente alle disposizioni dell'articolo VII della convenzione ogni nave officina che vuol recarsi nelle acque a sud del 40° di latitudine per la caccia alla balena deve annunciarlo.
26. Per ragioni di statistica, conformemente all'articolo VII della convenzione, ogni stazione di terra ed ogni nave officina deve fornire le indicazioni che seguono:
- a) il numero delle balene catturate di ogni specie, il numero delle balene perse ed il numero delle balene trattate da ogni nave officina e stazione di terra,
 - b) le quantità totali di olio di ciascuna qualità, le quantità di carni, di concimi e altri sottoprodotti estratti dalle balene,
 - c) dettagli di ogni balena trattata sulle navi officina, nelle stazioni terrestri o durante le operazioni di caccia al piccolo calibro, quali: data e gradi approssimativi di longitudine e di latitudine del luogo di cattura, sesso e specie del cetaceo, la sua lunghezza e, se ve n'è uno, la lunghezza del feto e il suo sesso (se può essere determinato). I dati menzionati sotto a) e c) sono ovviamente da rilevare durante le misurazioni. Inoltre verranno trasmesse alla commissione tutte le informazioni che potranno essere raccolte relative ai luoghi in cui le balene si recano per partorire, o alle loro migrazioni.
27. Per ragioni di statistica, conformemente all'articolo VII della convenzione, su ogni stazione di terra ed ogni nave officina verranno fornite le indicazioni che seguono:
- a) il nome ed il tonnellaggio di stazza di ogni nave officina;
 - b) per ogni baleniera collegata ad una nave officina od a una stazione terrestre:
 - i) le date di inizio e di fine di ogni stagione di caccia;
 - ii) il numero di giorni che ogni nave trascorre in missione di caccia, per ogni stagione;
 - iii) se è possibile in ciascuna giornata il tempo trascorso in missione di caccia in ogni settore;
 - iv) il tonnellaggio di stazza, la potenza in cavalli, la lunghezza e altri particolari delle baleniere; i navigli usati al solo scopo di traino dovranno essere indicati come tali;

Regolamentazione della caccia alla balena

- v) ogni modifica dei dati sopracitati, così come tutti i dettagli su altre indicazioni utili per quanto concerne le operazioni di caccia alla balena al piccolo calibro.
- c) una lista di tutte le stazioni di terra in servizio durante il periodo considerato, e il numero di miglia percorse quotidianamente in aereo (nel caso un aereo sia stato usato) per scopi di avvistamento.
Le dichiarazioni richieste dal capoverso b) iii) al capoverso b) v) devono essere registrate sul formulario riprodotto nell'appendice A del presente annesso.
28. a) Ogni qualvolta sia possibile le stazioni di terra e le navi officina devono curarsi di raccogliere e descrivere, di ogni balena catturata:
- 1) le due ovaie o ambedue i testicoli;
 - 2) almeno un tampone auricolare o un dente (di preferenza il primo della mascella inferiore.
- b) Quanto descritto in a) ogni qualvolta sia possibile verrà eseguito anche durante la caccia alla balena al piccolo calibro da parte di flotte costiere o d'alto mare.
- c) Tutti gli organi o le parti raccolte conformemente ai capoversi a) e b) devono essere identificati con cura, indicandone il contrassegno della balena corrispondente e devono essere conservati in maniera appropriata.
- d) Ogni governo contraente deve fare i passi necessari affinché un esame dei campioni degli organi raccolti secondo i capoversi a) e b) sia eseguito entro un breve lasso di tempo e i risultati siano comunicati in un rapporto dettagliato.
- e) Ogni governo contraente è tenuto a trasmettere alla commissione una copia di tutti i testi legali concernenti le balene e la regolazione della loro caccia, e le ulteriori modificazioni.
29. Ogni governo contraente è tenuto a trasmettere alla commissione una copia di tutti i testi legali concernenti le balene e la regolazione della loro caccia, e le ulteriori modificazioni.

Appendice A

Convenzione internazionale del 1946 per la regolamentazione della caccia alla balena

Frontespizio (un giornale di bordo per baleniera e per stagione)

Nome della baleniera Anno di costruzione

Collegata alla spedizione/stazione di terra

Stagione

Lunghezza totale Scafo in legno/in acciaio

Tonnellaggio di stazza

Motore Cavalli.....

Velocità massima Velocità media di ricerca

Ecoscandaglio, marca e numero

Data dell'installazione

Marca e calibro del cannone

Tipo dei primi arpioni utilizzati esplosivi/elettrici/non esplosivi

Tipo di arpioni utilizzati per l'uccisione

Lunghezza e tipo della nave vedetta

Tipo delle funi utilizzate per la cattura delle balene.....

Altezza dello scafo sul livello dell'acqua.....

Si è fatto uso di un natante veloce: si/no

Nome del capitano.....

Anni di esperienza.....

Nome del capocannoniere.....

Anni d'esperienza.....

Effettivo dell'equipaggio.....

Regolamentazione della caccia alla balena

Data Nome della baleniera Foglio n°

Registrazione delle ore

Azione di ricerca:	Inizio (o ripresa) della ricerca				
	Balena avvistata				
	Specie di balena				
	Numero delle balene e dei gruppi avvistati				
	Posizione				
	Nome della baleniera che ha avvistato le balene				
Inseguimento:	Inizio dell'inseguimento (o conferma della presenza di balene)				
	Balena colpita o caccia interrotta				
	Impiego dell'ecoscandaglio: sì/no				
Cattura:	Balena contrassegnata o preparativi per rimorchiaggio				
	Numero di serie della caccia				
Rimorchiaggio	Inizio del sollevamento				
	Balena a secco o inizio del rimorchiaggio				
	Data e ora della consegna alla nave officina				
Riposo:	Interruzione (per lasciarsi trascinare o per riposarsi)				
	Fine del traino passivo o del riposo				

Condizioni meteorologiche

	Ora	Stato del mare	Forza e direzione del vento	Visibilità
Tempo totale di ricerca				
Tempo totale di inseguimento				
Tempo totale di cattura				
Tempo totale di rimorchiaggio				
Tempo totale di riposo				
Altre indicazioni di orari				
(p. es. rifornimenti in porto)				

Balene avvistate (numero degli elementi e dei gruppi):

Balenottere azzurre	Balenottere comuni	Megattere
Balene franche	Balenottere boreali	Balenottere di Bryde
Balenottere rostrate	Capodogli	Altre (indicare la specie)

Firma:

Protocollo del 19 novembre 1956 in aggiunta alla Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena

I Governi contraenti della Convenzione per la regolamentazione della caccia alla balena, firmata a Washington il 2 dicembre 1946 (chiamata in seguito Convenzione del 1946 sulla caccia alla balena), desiderosi di estendere l'applicazione di questa Convenzione anche agli elicotteri ed ad altre aeronavi, e desiderosi di inserire tra le disposizioni del regolamento modificabili dalla Commissione, prescrizioni relative ai metodi di ispezione, si sono accordati su quanto segue:

Articolo I

Il paragrafo 3 dell'articolo II della Convenzione del 1946 sulla caccia alla balena viene così modificato:

«3. «baleniera» con questo termine s'intende una nave, un elicottero od un aeronavale qualsiasi impiegato per cacciare, catturare, rimorchiare, tener arpionate o ricercare le balene.»

Articolo II

Il paragrafo 1 dell'articolo V della Convenzione del 1946 sulla caccia alla balena è modificato come segue:

è soppressa la congiunzione «e» che precede la lettera h; il punto alla fine del paragrafo è sostituito con un punto e virgola; è aggiunta al paragrafo la lettera seguente: «e i) i metodi d'ispezione».

Articolo III

1. Il presente protocollo sarà accessibile alla firma ed alla ratificazione o alla adesione di ciascun governo contraente della Convenzione del 1946 sulla caccia alla balena.
2. Il presente protocollo entrerà in vigore allorquando il governo degli Stati Uniti d'America avrà ricevuto gli strumenti di ratificazione o l'avviso scritto dell'adesione di tutti i paesi contraenti della Convenzione del 1946 sulla caccia alla balena.
3. Il Governo degli Stati Uniti d'America sarà tenuto a confermare a tutti i governi che hanno ratificato od accettato la Convenzione del 1946 sulla caccia

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Regolamentazione della caccia alla balena

alla balena, allorquando saranno pervenuti tutti gli strumenti di ratificazione o gli avvisi d'adesione.

4. Il presente protocollo sarà datato del giorno in cui sarà aperto alla firma dei Governi; resterà aperto alle ratifiche per quattordici giorni dopodiché sarà aperto all'adesione degli altri governi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto in Washington il 19 novembre 1956, in lingua inglese, nella versione originale che verrà depositata negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Lo stesso Governo ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi che hanno firmato o hanno accettato la Convenzione del 1946 sulla caccia alle balene.

(Seguono le firme)